

TI_GERICHTE 38.2013.69 vom 23. September 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-09-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2013.69_d20130923

FR: TI_GERICHTE 38.2013.69 du 23 septembre 2013

IT: TI_GERICHTE 38.2013.69 del 23 settembre 2013

Regeste

Respinto rich.di frequentare corso nell'ambito informat.Durata 3anni eccessiva + non corso estensivo(6h/g).Dubbi poi c.ca realizz.cond.coll.intralciato x motivi inerenti merc.del lavoro(attivo nella ristor.)e rispetto princ.proporz. Corso nemmeno può essere svolto usufruendo di assegni di formazione

Erwägungen

E. 2

I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare: a. migliorare l' idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione; b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro; c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

E. 2.5

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005, consid. 2; STFA C 209/04 del 10 dicembre 2004, consid. 2; le STFA C 200/02 e C 201/02 del 5 agosto 2003, consid. 1, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.). Il nuovo art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che: " 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione. 2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni: a. gli assicurati secondo l' articolo 59 b capoverso 1; b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l' articolo 62 capoverso 2. 3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

E. 2.6

In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo

stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid. 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2, 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI. Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20, pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b, pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53;) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108). Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57). Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164). L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI). Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 1 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N. 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179). Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60). Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; STFA del 19 marzo 1986 nella causa UFIAML contro P., Paradiso e TCA, pag. 12 e ss. pubblicata in

DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172). L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni secondo gli art. 62 cpv. 2 e 3 LADI e 85 OADI ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

E. 2.7

A titolo di "provvedimenti di formazione" la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione. Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464). La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263). In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319). Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI. Tali formazioni possono essere assunte dall'assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275). In una sentenza 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 al riguardo il Tribunale federale si è così espresso: "

E. 2.8

Un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.). Infatti il Tribunale federale ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. SVR 2008 ALV Nr. 1; DLA 1986 pag. 66; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467). In una sentenza del 16 febbraio 2000, pubblicata in DLA 2001 pag. 87 seg., l'Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza nel senso che un corso può essere riconosciuto come misura di perfezionamento, di riconversione o di reintegrazione soltanto se è di breve durata, ossia di al massimo un anno: " In zeitlicher Hinsicht ist festzustellen, dass nur Kurse von beschränkter Dauer als Massnahmen der Umschlung, Weiterbildung oder Eingliederung im arbeitslosenversicherungsrechtlichen Sinne anerkannt werden können; die Höchstgrenze liegt dabei bei einem Jahr (ARV 1986 Nr. 17 S. 66 Erw. 2b)." (DLA 2001 pag. 88). In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 il TFA ha poi confermato il giudizio di questo Tribunale che aveva ritenuto un corso biennale

di formazione quale massaggiatrice medica quale nuova formazione non finanziabile dalla LADI e non un perfezionamento o una riqualificazione professionale. In quell'occasione l'Alta Corte ha in particolare stabilito che: " (...)

E. 2.10

Nella presente fattispecie l'amministrazione, con decisione del 23 settembre 2013 ha respinto la domanda dell'assicurato di poter frequentare il corso " _____" presso la _____ a spese dell'assicurazione contro la disoccupazione, con una serie di motivazioni, che possono essere così sintetizzate: il corso non è strettamente legato al mercato del lavoro - poiché l'assicurato può essere collocato in un tempo ragionevole come aiuto cucina -, bensì piuttosto a un indirizzo professionale diverso più legato a una volontà del ricorrente di migliorare la propria situazione; data la durata del corso di sei semestri, lo stesso risulta essere una formazione di base; esistendo una buona possibilità che l'assicurato si ricollochi a breve nel settore della ristorazione, il rapporto fra tempo e mezzi è sproporzionato; infine il corso non migliora sostanzialmente l'idoneità al collocamento che nel caso dell'assicurato non è peraltro intralciato per ragioni inerenti il mercato del lavoro (cfr. doc. 3). Nella decisione su opposizione del 18 ottobre 2013 l'amministrazione ha poi principalmente sostenuto che il corso in questione è una formazione superiore che ha come obiettivo il conseguimento di una vera e propria formazione di base. L'URC ha aggiunto che le motivazioni addotte dall'insorgente circa le difficoltà di reperire un posto di lavoro nell'ambito della ristorazione e/o in altri ambiti generici non possono essere condivise, considerato che negli ultimi mesi ha esercitato proprio questo tipo di lavoro per due datori di lavoro distinti (cfr. doc. B). L'assicurato, entrato in Svizzera il _____ 2012 proveniente dalla _____ e in possesso di un permesso di dimora UE/AELS (cfr. doc. 1), asserendo di essere stato in disoccupazione parziale in piena estate, ossia nella miglior stagione per trovare un lavoro nell'ambito turistico e di non avere mai raggiunto, pur lavorando in due posti diversi nel settore della ristorazione, il 100% di occupazione, sostiene, invece, implicitamente che il suo collocamento è intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro. A mente del ricorrente ciò dovrebbe far riflettere sulla richiesta di riqualificazione in un settore dove mancano informatici, quando invece nel settore alberghiero è sempre più difficile trovare lavoro per personale non qualificato. L'insorgente ritiene, inoltre, considerate la sua formazione in _____, nonché l'esperienza pluriennale acquisita nel suo Paese di origine nel ramo informatico, che il " _____" presso la _____ costituisca una riqualifica professionale e non una formazione di base (cfr. doc. I). 2.11. Chiamato ora a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva dapprima che l'assicurato ha censurato il fatto che, mentre la sua domanda di poter frequentare il corso presso la _____ è stata presentata il 13 giugno 2013, la decisione di rifiuto dell'URC è stata emessa soltanto il 23 settembre 2013 (cfr. doc. I pag. 2). Dalla documentazione agli atti emerge che, come rettamente fatto valere dall'amministrazione (cfr. doc. III), la richiesta del corso è stata completata dall'assicurato il 29 agosto 2013 (cfr. doc. 2). Pertanto, in ogni caso, non può essere mossa alcuna critica nei confronti dell'URC per avere emanato la relativa decisione il 23 settembre 2013. 2.12. In merito al finanziamento del corso richiesto dall'assicurato giusta l'art. 60 LADI, va ribadito che i costi di una formazione di base non devono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.6.; 2.7.). La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione, come visto, è fluttuante, siccome una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, dunque, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto,

tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275). Conformemente a quanto esposto sopra (cfr. consid. 2.8.), un criterio importante per valutare se un corso deve o meno essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione è la durata dello stesso. Infatti l'Alta Corte ha precisato che anche una misura che potrebbe essere riconosciuta quale perfezionamento o riconversione deve avere, salvo casi eccezionali, una durata limitata a un anno (cfr. STF C 19/07 del 16 luglio 2007 consid. 2.2.; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.3.; 7.1.; D. Cattaneo, op. cit., pag. 320-321 n°467). In concreto il corso “ _____ ” presso la _____ si estende dal settembre 2013 al settembre 2016 (cfr. doc. 2), ossia su un totale di tre anni. La durata di tre anni corrisponde al triplo del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro ed è quindi indicativa di una formazione di base non finanziabile dall'assicurazione contro la disoccupazione. Al riguardo va ricordato che l'Alta Corte, con sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 ha confermato il giudizio del TCA secondo cui la durata di due anni del corso di massaggiatrice medica era eccessiva. Analogamente la nostra Massima Istanza, in una sentenza C 280/02 del 18 novembre 2003, ha considerato quale formazione di base un corso di durata biennale in pedagogia sociale. Inoltre nella DTF 103 V 106 il TFA ha ritenuto troppo elevata la durata della formazione di architetto di tre anni presso la Scuola d'architettura dell'Università di Ginevra nel caso di un assicurato che per parecchi anni aveva svolto la sua professione di architetto-tecnico STS. Secondo giurisprudenza e dottrina i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono, in effetti, lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro. Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 7.1.). E' vero che la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi (cfr. consid. 2.8.). Nella presente evenienza, tuttavia, non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Dalle carte processuali si evince, infatti, che la frequenza scolastica è pari a circa sei ore ogni giorno dal lunedì al venerdì (cfr. doc. 2). Non si tratta, pertanto, di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale o un corso che si svolge durante i fine settimana, ma di una formazione a tempo pieno. Ne discende che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di “ _____ ” intrapreso dall'assicurato non può essere considerato quale provvedimento tendente ad un perfezionamento professionale o a una riqualificazione a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione (cfr. STF C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 7.1.). Alla luce della giurisprudenza federale citata questo Tribunale deve concludere che il percorso formativo scelto dall'assicurato, non può andare a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.7. in fine). 2.13. Giova, inoltre, comunque evidenziare che, nonostante il ricorrente abbia asserito di non avere alcuna formazione nel ramo della ristorazione (cfr. doc. I), le ultime occupazioni svolte dal medesimo concernono proprio tale ambito professionale. Più precisamente egli ha lavorato quale aiuto cucina presso il _____ di _____ dal 13 aprile al 30 giugno 2013 e presso _____, _____ di _____ dal 20 maggio al 30 settembre 2013 quale _____ a ore, conseguendo guadagno intermedio (cfr. doc. 1; B pag. 5; cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.). D'altra parte, dal profilo dell'assicurazione contro la disoccupazione entrano comunque per lui in considerazione anche altre attività al

di fuori del settore della ristorazione (cfr. l'art. 16 cpv. 1 LADI secondo cui "al fine di ridurre il pregiudizio, l'assicurato è tenuto di norma ad accettare senza indugio qualsiasi occupazione"; DTF 139 V 524) e anche a carattere stagionale (cfr. D. Cattaneo, op.cit., pag. 357 e sentenze citate). Nell'evenienza concreta risulta, perciò, alquanto dubbia pure la realizzazione della condizione secondo cui il collocamento deve essere intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro (cfr. consid. 2.5 e 2.6). 2.14. Va, altresì, osservato che è vero che il Bachelor presso la _____, come ogni misura professionale, grazie alle conoscenze aggiuntive apporta vantaggi sul mercato del lavoro (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.). E' altrettanto vero, però, che anche nel diritto delle assicurazioni sociali vige il principio della proporzionalità, il quale presuppone che la misura preveda degli adeguati mezzi rispetto al raggiungimento dello scopo e che tra lo scopo e i mezzi esista un rapporto ragionevole, in particolare per quel che concerne il rapporto costi-benefici (cfr. STFA C 280/02 del 18 novembre 2003 consid. 2.2.). In concreto, in primo luogo, il corso della durata di tre anni costa complessivamente fr. 10'500.-- (cfr. doc. 2). In secondo luogo, agli atti risulta che, benché nella dichiarazione di intenti del 17 luglio 2013 formulata dall'assicurato e dalla RA 1 - suo rappresentante - fosse stato indicato che l'associazione RA 1 era disposta ad assumere il ricorrente quale apprendista informatico e che la firma del contratto era subordinata all'iscrizione dell'insorgente alla _____ (cfr. doc. H), al momento dell'audizione davanti alla Sezione del lavoro del 5 novembre 2013 non era stato concluso alcun contratto. Il rappresentante dell'assicurato durante tale audizione ha motivato l'assenza di un contratto con il fatto che l'associazione RA 1 non ha la competenza per formare un apprendista informatico (cfr. doc. E pag 4). Anche dal ricorso si evince che nessun contratto di impiego è stato concluso a favore dell'insorgente (cfr. doc. I pag. 5). Il finanziamento del corso presso la _____, dunque, nemmeno risulterebbe rispettoso del principio della proporzionalità. 2.15. Infine il TCA rileva che l'insorgente nella propria impugnativa ha addotto che, siccome per costante giurisprudenza gli art. 59 e 60 LADI privilegiano il conseguimento di un attestato federale di capacità e in Ticino, non esistendo una scuola di apprendisti per il ramo informatico, il Cantone ha lasciato alla _____ il compito di formare gli informatici in tutte le specializzazioni, la sua richiesta si inserisce perfettamente nell'applicazione di questi articoli di legge. Il rappresentante dell'assicurato ha peraltro esplicitamente richiamato l'art. 90 a OADI (cfr. doc. I; consid. 1.3). Come visto al considerando precedente, inoltre, nella dichiarazione di intenti del 17 luglio 2013 formulata dall'assicurato e dalla RA 1 – il rappresentante del ricorrente ha indicato che l'associazione RA 1 era disposta ad assumere il ricorrente quale apprendista informatico (cfr. doc. H). A questo proposito è utile ricordare che l'Alta Corte, nella sentenza C 11/02, già citata sopra, nella quale ha stabilito che la durata di due anni del corso di massaggiatrice medica è eccessiva dal profilo degli art. 59 e 60 LADI, ha tra l'altro osservato che: "(...)

E. 3

Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71 d gli assicurati che adempiono: a. i presupposti del diritto secondo l'articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione. 3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all'indennità di disoccupazione.

E. 3.2

Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail: des mesures relatives au marché du travail ne doivent être mises en oeuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. Cette condition permet d'éviter l'allocation de prestations qui n'ont aucun rapport avec l'assurance-chômage. La loi, qui consacrait ce principe à l'art. 59 al. 1 et 3 aLACI, l'exprime désormais à l'art. 59 al. 2 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003. Toutefois, les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 397 consid. 1a p. 398, 111 V 271 consid. 2b p. 274 et 398 consid. 2b p. 400; DTA 2005 p. 280 consid. 1.2, C 48/05, et les arrêts cités) développés sous l'empire des dispositions régissant les mesures relatives au marché du travail - dans leur version en vigueur jusqu'au 30 juin 2003 - restent applicables (DTA 2005 p. 280 consid. 1.1, précité). En revanche, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement professionnel n'incombent pas à l'assurance-chômage. La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette (ATF 108 V 163 consid. 2c p. 165 s.). Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Etant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier (ATF 111 V 271 consid. 2c p. 274 s. et 398 consid. 2b p. 400, 108 V 163 consid. 2c p. 165 s. et les références). Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (ATF 111 V 398 consid. 2c p. 401 s.)." Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è, dunque, escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – " Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

E. 4

Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

E. 5

I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

E. 7

Pure in discussione è la durata del corso, ritenuta eccessiva dai primi giudici, in quanto pari a due anni e, meglio, al doppio del limite annuale previsto dalla giurisprudenza in ambito di misure inerenti il mercato del lavoro e, quindi, indicativa di una formazione di base.

E. 7.1

In proposito va rilevato che questa Corte non ha riconosciuto quale riqualificazione a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, bensì quale formazione di base, un corso di durata biennale in pedagogia sociale (sentenza del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 2.2), ritenendo pure troppo elevata la durata della formazione quale consulente psicologica individuale, pari a tre anni (DLA 1986 no. 17 pag. 66 consid. 3), così come quella di architetto di durata superiore a tre anni (DTF 103 V 106 consid. 2). Secondo giurisprudenza e dottrina, i provvedimenti di cui all'art. 59 LADI perseguono infatti lo scopo di ottenere un adeguamento rapido alle necessità del mercato del lavoro (già citata sentenza del 18 novembre 2003 in re K. consid. 2.2; Gerhards, op. cit, no. 36 all'art. 59). Una misura di una certa durata potrebbe pertanto rivelarsi superata al momento della sua concretizzazione, in quanto il mercato potrebbe essersi nel frattempo di nuovo modificato. Di conseguenza gli effetti positivi auspicati sull'idoneità al collocamento verrebbero vanificati. Comunque, come già evidenziato, la giurisprudenza prevede pure la possibilità di eccezioni alla regola del limite annuale, in caso, ad esempio, di corsi estensivi. A mente di questa Corte tuttavia nel caso concreto non ci si trova confrontati con un corso di questo genere, bensì, eventualmente, con una formazione avente carattere intensivo. Secondo la documentazione agli atti la frequenza scolastica è pari a circa sei ore giornaliere; non si tratta quindi di un corso a tempo parziale, come ad esempio un corso serale, bensì di una formazione a tempo pieno.

E. 7.2

Alla luce di quanto sopra esposto si deve concludere che già soltanto per la sua durata e per la sua organizzazione il corso di massaggiatrice medica intrapreso dall'assicurata non può essere considerato quale provvedimento tendente ad una riqualifica professionale a carico dell'assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI, bensì quale nuova formazione, come indicato dalla Corte cantonale nel giudizio impugnato. (...)” 2.9. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI). Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30). In diverse sentenze il TFA ha chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38). In un'altra sentenza C 29/03 del 25 marzo 2003, la nostra Massima Istanza, chiamata a statuire nel caso di un assicurato che aveva preteso delle prestazioni secondo gli art. 59 seg. LADI, in quanto voleva seguire un Nachdiplomkurse "Digitale Medien I und II -

Crossmedia und Multimedia", ha riassunto i criteri che permettono di stabilire quali tipi di formazione possono essere assunti dall'assicurazione contro la disoccupazione e ha, tra l'altro, ribadito che: "(...) Ein bloss theoretisch möglicher, aber im konkreten Fall unwahrscheinlicher Vorteil hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit genügt den Anforderungen von Art. 59 Abs. 3 AVIG nicht. Vielmehr muss die Wahrscheinlichkeit dargetan sein, dass die Vermittlungsfähigkeit durch eine im Hinblick auf ein konkretes berufliches Ziel absolvierte Weiterbildung im konkreten Fall tatsächlich und in erheblichem Masse gefördert wird (ARV 1988 Nr. 4 S. 31 Erw. 1c, 1987 Nr. 12 S. 114 Erw. 2c, je mit Hinweisen). (...)" (cfr. STFA del 25 marzo 2003 nella causa K., C 29/03, consid. 4.1) B. Rubin (in "Assurance-chômage"; Ed Schultess Juristische Media AG, Zurigo-Basilea-Ginevra 2006, pag. 601) ricorda che: " L'aptitude au placement dont il est question à l'art. 59 al. 2 let. a LACI doit être comprise dans le sens de l'employabilité. En vérité, l'amélioration de l'aptitude au placement signifie l'augmentation des chances de retrouver un emploi, dans les conditions du marché du travail entrant en considération dans le cas particulier. La notion d'aptitude au placement au sens de l'art. 15 al. 1 LACI se réfère quant à elle (implicitement) au marché du travail en général et a donc un sens différent. L'amélioration de l'aptitude au placement doit pouvoir être constatée non seulement sur le plan subjectif (assimilation de connaissances et de savoir-faire professionnels) mais également sur le plan objectif, c'est-à-dire après avoir examiné la situation sur le marché de l'emploi. Afin d'obtenir l'assentiment à une mesure qu'il sollicite, l'assuré doit ainsi rendre vraisemblable que, par la fréquentation de la mesure concernée son aptitude au placement sera notablement et effectivement développée."

E. 8

La ricorrente sostiene tuttavia che pure la formazione quale aiuto familiare ha durata biennale, ma ciò nonostante viene riconosciuta dall'URC.

E. 8.1

Dagli atti emerge che il corso in questione sarebbe stato riconosciuto in base a quanto previsto all'art. 66a cpv. 1 LADI, nel tenore vigente sino al 1° luglio 2003, secondo cui l'assicurazione può concedere assegni per una formazione di una durata massima di tre anni ai disoccupati che: a. adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 60 capoverso 1 lettera b; b. hanno almeno 30 anni e c. non dispongono di una formazione professionale completa o hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione. Per l'art. 66b LADI, nel frattempo abrogato mediante modifica del 22 marzo 2002, entrata in vigore il 1° luglio 2003, gli assegni sono concessi unicamente qualora vi sia un contratto di formazione che prevede un programma di formazione e un corrispondente attestato al termine della formazione (cpv. 1). La formazione deve corrispondere alle capacità dell'assicurato e migliorarne l'idoneità al collocamento (cpv. 2). Al riguardo va precisato che non vengono ammesse unicamente formazioni riconosciute a livello federale dalla legge federale del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale (LFP), bensì tutte le formazioni assegnanti un certificato di capacità federale oppure equivalente (DLA 1999 no. 37 pag. 217). L'art. 66c cpv. 1 LADI prevede poi che il datore di lavoro paga al lavoratore un salario pari almeno al corrispondente salario d'apprendista e che tenga adeguatamente conto della sua esperienza professionale. L'art. 90a cpv. 2 OADI precisa infine che il contratto di formazione è concluso, conformemente alla LFP, in forma di contratto di tirocinio. Secondo la giurisprudenza ciò significa unicamente che il contratto di formazione deve rispettare le condizioni quadro definite da questa legge (DLA 1999 no. 37 pag. 217).

E. 8.2

Per quanto riguarda ora la formazione di massaggiatore medico, contrariamente a quella di aiuto familiare, la Corte cantonale ha confermato l'opinione dell'amministrazione, non essendo a suo dire possibile concludere un contratto di tirocinio ed essendo unicamente prevista la partecipazione a due stage, la cui remunerazione viene versata a titolo facoltativo.

E. 9

Alla luce della documentazione agli atti l'opinione dei primi giudici può senz'altro essere condivisa. In effetti dagli atti emerge da un lato che per frequentare la formazione di aiuto familiare e, meglio, di operatore socio-assistenziale è necessario concludere un contratto di tirocinio con la scuola competente ai sensi della LFP. Dall'altro lato, la formazione di massaggiatore medico - che si compone di un primo anno, in cui si assimila la necessaria teoria e pratica scolastica, e di un secondo, in cui, oltre a frequentare la scuola, vengono eseguiti due stage della durata di quattro rispettivamente sei mesi - presuppone la conclusione di un contratto di ammissione al biennio di formazione professionale e due contratti con gli istituti in cui vengono eseguiti gli stage. Non si può tuttavia affermare che venga concluso un contratto di formazione in forma di contratto di tirocinio ai sensi della LFP: non risulta infatti che esso venga approvato da un'autorità cantonale. Inoltre, non è previsto che il datore di lavoro, presso cui l'interessato esegue gli stage, rispettivamente la scuola presso cui acquisisce la propria formazione, debbano versare una remunerazione ai sensi dell'art. 66c cpv. 1 LADI (si vedano in proposito le sentenze del 18 novembre 2003 in re K., C 280/02, consid. 4 e dell'11 marzo 1999 in re S., C 418/98, consid. 2c-d). Non è poi stato dimostrato, con il grado della verosimiglianza valido nelle assicurazioni sociali, che l'attestato rilasciato dalla scuola sia equivalente ad un attestato federale. Infine risulta dagli atti che al momento della pronuncia della decisione amministrativa l'assicurata non aveva ancora compiuto trent'anni, ai sensi dell'art. 66a cpv. 1 lett. b LADI.

E. 10

In simili condizioni, si deve senz'altro concludere che nemmeno sono adempiuti, in concreto, i presupposti per riconoscere, a favore dell'assicurata, degli assegni di formazione al fine di frequentare il corso quale massaggiatrice medica (...). Il TCA rileva che, contrariamente a quanto asserito dalla parte ricorrente, in Ticino esiste la formazione professionale di informatico finalizzata al conseguimento dell'attestato federale di capacità (AFC) di informatico. Tale formazione professionale di base (tirocinio) implica un primo anno a tempo pieno alla _____ di _____, con attività presso il datore di lavoro nei periodi di vacanze scolastiche. Dal secondo anno inizia regolarmente l'attività presso il datore di lavoro e la frequenza della _____ di _____ (corsi a blocchi) e i corsi interaziendali presso il _____ (cfr. _____). Tale formazione professionale di base quale informatico AFC non corrisponde a quella seguita dall'assicurato in ambito informatico presso la _____ (cfr. _____), che risulta peraltro della durata di tre anni a tempo pieno e non prevede la conclusione di alcun contratto di formazione in forma di contratto di tirocinio (cfr. doc. 2). Visto che gli assegni di formazione sono un provvedimento inerente al mercato del lavoro che presuppone, oltre all'adempimento di altre condizioni, che sia stato concluso un contratto di tirocinio (cfr. art. 90a OADI), anche nell'ipotesi in cui gli altri presupposti enunciati agli art. 66a segg. LADI fossero adempiuti, la formazione "_____" non può in ogni caso essere svolta usufruendo degli assegni di formazione. 2.16. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che a ragione

l'URC ha negato di finanziare il corso "_____ " frequentato dall'assicurato presso la _____. La decisione su opposizione impugnata deve, conseguentemente, essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.